



Milano, data del protocollo

Direzione Verde e Ambiente
Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale

Oggetto: Ordinanza sindacale n. 11/2025 - Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (*aedes albopictus*). Obblighi dei proprietari e degli amministratori.

Gent.mo Sig. Amministratore,

trasmetto l'ordinanza sindacale n. 11/2025 adottata dal Comune di Milano in data 16/05/2024, raccomandandone l'applicazione negli stabili di sua pertinenza e rammentandole che ai sensi del Regolamento di igiene del Comune di Milano la responsabilità della disinfestazione delle aree e degli stabili è in capo ai proprietari.

L'adozione di misure di contenimento delle popolazioni di zanzare, in conformità al Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (P.N.A.) 2020-2025 del Ministero della Salute e secondo le prescrizioni di ATS Città Metropolitana di Milano, con particolare riferimento alla zanzara tigre, si rende necessaria poiché questi insetti sono vettori pericolosi per la trasmissione di malattie infettive.

Il Comune di Milano, in ottemperanza all'ordinanza in oggetto, effettua trattamenti di disinfestazione contro le zanzare in tutte le aree pubbliche di propria competenza (comprese aree verdi e strade) e nelle pertinenze dei propri stabili, aree che rappresentano circa il 30% del territorio comunale.

Per garantire la tutela della salute pubblica e per non vanificare l'azione del Comune, sulle aree private è fatto obbligo ai proprietari di ottemperare all'ordinanza per la lotta contro la "Zanzara Tigre" le altre specie di zanzare, garantendo l'adozione delle misure prescritte facendosi carico dei relativi oneri.

Le misure prescritte per i condomini, in breve, sono le seguenti:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitracce inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, a partire dalla stagione primaverile e fino alla fine di ottobre; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia.

Per l'effettuazione di tale tipologia di interventi sarà preferibile l'utilizzo di prodotti biologici a bassa tossicità e a ridotto impatto ambientale; nella lotta antilarvale si consiglia, altresì, l'utilizzo di "trappole ad acqua", le quali assicurano una maggiore efficacia nella eliminazione dei focolai larvali.

In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

4. di procedere alla disinfestazione adulticida nelle aree verdi di pertinenza, in presenza di manifeste condizioni d'infestazione, ossia quando i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione. Dovrà essere mirata ai luoghi di sosta delle zanzare adulte (siepi, cespugli, aree ombrose, vegetazione a basso fusto) ed eseguita con attrezzature idonee a minimizzare la deriva aerea delle soluzioni utilizzate non superando i 3/4 metri di altezza. L'etichetta dei formulati insetticidi utilizzati dovrà prevedere la specifica dell'impiego sulla vegetazione.

Per l'effettuazione di tale tipologia di interventi sarà preferibile l'utilizzo di prodotti biologici a bassa tossicità e a ridotto impatto ambientale; si consiglia, altresì, l'utilizzo di trappole per zanzare adulte, le quali, oltre ad una considerevole efficacia nella lotta adulticida, si caratterizzano per non colpire le specie non target;

5. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

6. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

7. di rimuovere le foglie e liberare le grondaie intasate degli edifici e svuotare regolarmente le vaschette di condensa degli impianti di condizionamento;

8. di introdurre pesci autoctoni predatori di larve di zanzare nelle fontane e negli specchi d'acqua dei giardini; è vietata l'immissione del genere ittico alloctono delle Gambusie.

Gli Amministratori dei condomini hanno la responsabilità di affiggere l'ordinanza negli spazi condominiali e di applicarla per quanto di loro competenza, trasmettendola a tutti i condomini e facendosi parte attiva affinché le misure prescritte vengano attuate.

È necessario conservare la documentazione inerente i trattamenti svolti anche ai fini dei controlli che il Comune di Milano effettuerà. La sanzione per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art.1 bis delle Norme finali del Regolamento locale d'igiene, è determinata in un minimo di Euro 150,00 e un massimo di Euro 500,00.

Ringraziando anticipatamente per la preziosa collaborazione, le invio i migliori saluti.

Un saluto cordiale

Il Direttore
Ing. Paola Cossettini



Allegati:
Ordinanza sindacale n. 11/2025